



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Regolamento Studenti

Emanato con Decreto Rettorale n. 537 del 27/09/2016

NORME GENERALI

Art. 1 – Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento definisce le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università degli studi di Brescia, di seguito "Ateneo", e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione, in attuazione dell'articolo 33, comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo. Le modalità operative relative alle procedure di immatricolazione, iscrizione e gestione delle carriere, unitamente alle informazioni didattiche, sono definite annualmente pubblicate sul sito web di Ateneo entro il 31 luglio di ogni anno.
2. Le norme del presente regolamento si applicano:
 - a) agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale attivati ai sensi dei DD.MM. 509/1999 e 270/2004;
 - b) agli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca, di perfezionamento e master universitario per quanto compatibili con le disposizioni speciali previste per tali corsi;
3. Ai fini del presente regolamento la laurea specialistica è equiparata alla laurea magistrale.

ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 2 Immatricolazione

1. I requisiti per l'immatricolazione a corsi di studio sono definiti nel Regolamento Didattico di Ateneo e nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.
2. Per potersi immatricolare ad un corso di studio dell'Ateneo occorre presentare domanda nel periodo annualmente stabilito per i corsi ad accesso libero, e nel periodo indicato dai bandi di concorso per quelli ad accesso programmato.
3. Le immatricolazioni ai corsi ad accesso libero si concludono entro il 30 settembre, salvo deroghe che possono essere concesse per gravi e giustificati motivi dal Rettore o da suo delegato. Tali eventuali deroghe non possono essere concesse oltre il termine del 31 dicembre. Entro la medesima data lo studente immatricolato al primo anno di un corso di laurea può chiedere di essere ammesso ad un diverso corso di laurea ad accesso libero, compatibilmente con le esigenze di verifica della preparazione iniziale prevista per il nuovo corso.
4. L'immatricolazione avviene con procedura telematica e s'intende completata all'atto dell'avvenuto pagamento della prima rata tasse e contributi. La data di immatricolazione coincide con la data del pagamento.
5. Lo studente autocertifica il titolo di studio di ammissione di cui è in possesso. L'Ateneo acquisisce direttamente la conferma del titolo di studio dall'istituto superiore o dall'università che lo ha rilasciato o in via telematica mediante banche dati ministeriali.
6. La domanda di immatricolazione prodotta dal sistema informatico, sottoscritta e corredata dei documenti richiesti e della copia del versamento, è inviata per via telematica all'ufficio competente, pena la decadenza dal diritto all'immatricolazione. L'immatricolazione si intende perfezionata con il ricevimento e la validazione di detta documentazione.



7. A seguito dell'immatricolazione è rilasciata la tessera universitaria, la cui modalità di utilizzo è descritta all'art. 27 del presente Regolamento.
8. Ai sensi dell'art.29 del Regolamento didattico, non è consentito essere iscritti contemporaneamente a più di un corso di studio.

Art. 3 Corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso libero

1. Per l'immatricolazione ad un corso di laurea presso l'Ateneo è prevista la verifica di un'adeguata preparazione iniziale dello studente da attuarsi anche attraverso apposite prove di valutazione. Tali prove hanno lo scopo di verificare se la preparazione acquisita sia adeguata ai prerequisiti stabiliti dal corso di laurea prescelto.
2. Il sostenimento della prova di valutazione è obbligatorio, mentre il mancato superamento non pregiudica l'immatricolazione, ma comporta, in alcuni casi, l'assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi da colmare nel primo anno di corso.
3. L'ammissione ai corsi di laurea magistrale a libero accesso è subordinata al possesso di specifici requisiti curriculari e all'adeguatezza della personale preparazione dello studente, verificati con le modalità definite nei Regolamenti dei corsi di studio.
4. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale a libero accesso occorre presentare, anche con procedura telematica, apposita domanda di valutazione della carriera, allegando la documentazione necessaria. I termini, le modalità per la presentazione della domanda di valutazione, la tipologia delle eventuali prove, il loro svolgimento e gli esiti sono resi pubblici sul sito web d'Ateneo.

Art. 4. Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale ad accesso programmato

1. L'iscrizione ad un corso di studio ad accesso programmato è subordinata al superamento di una apposita selezione. L'iscrizione è disciplinata ai sensi della normativa vigente e, per quanto di competenza, dai Consigli di corso. Per i corsi a programmazione nazionale il numero dei posti, i contenuti e le modalità delle prove vengono stabiliti con appositi decreti del Ministro.
2. Le modalità di svolgimento della selezione sono stabilite nel relativo bando di concorso emanato con provvedimento rettorale entro 60 giorni dalla data di svolgimento delle prove.

Nel bando di concorso devono essere specificati:

- a) numero dei posti disponibili;
 - b) termini e modalità di iscrizione alla selezione;
 - c) data e modalità di svolgimento della prova;
 - d) requisiti per l'accesso;
 - e) eventuale documentazione da allegare alla domanda;
 - f) criteri di valutazione per la formazione della graduatoria;
 - g) disposizioni per l'immatricolazione degli idonei;
 - h) disposizioni per l'immatricolazione di studenti stranieri.
3. Il bando può prevedere che, ai fini della valutazione della preparazione iniziale, agli studenti dei corsi di studio ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata, vengano assegnati obblighi formativi aggiuntivi da assolversi entro il primo anno di corso.
 4. Per i corsi di studio a numero programmato i bandi possono disciplinare l'ammissione ad anni successivi al primo, in base alla valutazione dell'eventuale carriera preesistente.
 5. La domanda di iscrizione alla selezione è presentata esclusivamente per via telematica, nei termini e con le modalità stabilite nel bando di concorso.



E' previsto il pagamento di un contributo fissato dal Consiglio di Amministrazione da effettuarsi entro i termini stabiliti dal bando, a pena di esclusione.

6. Le Commissioni di valutazione, responsabili dello svolgimento delle prove, sono proposte dai Consigli di corso e nominate con decreto rettorale, fra il personale docente e ricercatore, in numero tale da garantire il corretto svolgimento delle procedure e comunque da non meno di tre membri.
7. A seguito della selezione viene formulata la graduatoria finale da pubblicarsi entro 10 giorni dallo svolgimento della selezione.
8. L'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile avviene con procedura telematica secondo le indicazioni di cui all'art. 2 comma 4 del presente Regolamento, obbligatoriamente nei termini e con le modalità indicate nel bando o negli avvisi pubblicati contestualmente alla graduatoria. La mancata iscrizione degli aventi diritto entro i termini è considerata rinuncia. I posti che si rendono disponibili sono assegnati per scorrimento della graduatoria.
9. Le procedure di cui al presente articolo, per quanto compatibili, si applicano anche nei casi di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico per cui l'Ateneo preveda una prova di ammissione obbligatoria.

Art. 5 Iscrizioni a corsi post laurea: corsi di specializzazione, perfezionamento, formazione, master universitari e dottorati di ricerca

In merito alle procedure amministrative relative alle ammissioni, alle immatricolazioni e alle carriere degli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, ai corsi di perfezionamento e formazione, ai master universitari e ai dottorati di ricerca si fa rinvio alla normativa nazionale in materia, agli appositi regolamenti d'Ateneo e ai bandi di ammissione.

Art. 6 Iscrizioni ad anni successivi al primo

1. Lo studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione per ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione, sino al conseguimento del titolo di studio. Salva diversa disposizione, il rinnovo delle iscrizioni inizia il 1 agosto e termina il 15 ottobre di ogni anno. Il rinnovo dell'iscrizione in corso o fuori corso oltre i termini comporta l'applicazione di sanzioni amministrative nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.
2. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento delle relative tasse e dei contributi, annualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
3. Il rinnovo dell'iscrizione si effettua con procedura telematica. La procedura di rinnovo è attivata su espressa volontà dello studente e termina con la stampa di un bollettino per il versamento della prima rata. Lo studente che rinnova l'iscrizione deve essere in regola con i pagamenti delle tasse degli anni precedenti. Lo studente che intenda verificare la correttezza della propria posizione amministrativa può farlo accedendo all'area personale della procedura on line di cui all'art. 27 del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui il Regolamento del corso lo preveda, lo studente regolare che, al termine dell'anno accademico precedente, non abbia acquisito i crediti o i requisiti di frequenza per le attività formative esplicitamente richiesti per il passaggio all'anno successivo, è tenuto a rinnovare l'iscrizione, rispettivamente in qualità di fuori corso o di ripetente, al medesimo anno di corso. Sono considerati ripetenti anche gli studenti che, al termine del primo anno di corso, non abbiano soddisfatto agli eventuali obblighi formativi aggiuntivi assegnati a seguito della prova di valutazione, laddove i Regolamenti didattici di corso li prevedano. La condizione dura l'intero anno accademico ed è mantenuta fino alla regolarizzazione della posizione. Gli studenti iscritti nella posizione di fuori corso o di ripetente sono tenuti al pagamento delle tasse nella misura prevista per gli studenti in corso.



Alla ripresa degli studi quale studente in corso trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 6 del presente regolamento.

5. Sono considerati fuori corso gli studenti che, al termine degli anni di iscrizione normale, non hanno acquisito tutti i crediti richiesti per conseguire il titolo.

Art. 7 Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento didattico di Ateneo l'iscrizione a singoli insegnamenti, è consentita alle seguenti categorie di studenti, purché in possesso dei relativi titoli di studio validi per l'accesso:
 - a) studenti universitari iscritti a università straniera;
 - b) laureati che abbiano necessità di frequentare i corsi per l'iscrizione a lauree magistrali o per l'ammissione a corsi di specializzazione o a concorsi pubblici o che siano interessati a seguire i corsi ai fini di aggiornamento culturale o professionale.
2. Le domande di iscrizione devono essere presentate a decorrere dalla data di inizio delle immatricolazioni, e fino al 30 settembre per i corsi che si svolgono nel primo semestre o annuali ed entro la fine di gennaio per i corsi che si svolgono nel secondo semestre. Sulle domande degli interessati, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, deliberano i Consigli di corso competenti, tenuto conto dei contenuti e dell'organizzazione didattica degli insegnamenti scelti.
3. Le richieste di iscrizione da parte di studenti stranieri di cui al comma 1, lettera a) vengono accolte previa eventuale verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni, laddove richiesto. Per l'iscrizione dei predetti studenti è richiesta altresì la presentazione di documenti, tradotti e legalizzati, comprovanti l'iscrizione all'università di provenienza. I cittadini non comunitari residenti all'estero devono presentare la domanda di iscrizione alle rappresentanze diplomatiche italiane entro i termini stabiliti annualmente dai Ministeri competenti.
4. L'iscrizione agli insegnamenti ha validità solo per l'anno accademico di riferimento e il relativo esame di profitto deve essere sostenuto entro le sessioni d'esame del medesimo anno accademico.
5. Non è consentita la contemporanea iscrizione a corsi singoli e a corsi di studio che rilasciano un titolo accademico.
6. La misura del contributo da versare, commisurata al numero di corsi scelti, al numero di crediti, o a specifiche motivazioni è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8 Immatricolazioni con titolo di studio universitario conseguito in Italia

1. Gli studenti già in possesso di un titolo di studio universitario conseguito in Italia possono chiedere l'ammissione ad un corso di studio con il riconoscimento di attività formative svolte nelle carriere precedenti.
2. I possessori di titolo che, ai sensi del comma 1, chiedono l'ammissione con abbreviazione ad un corso di studio ad accesso programmato devono superare le relative prove di ammissione, salvo che i singoli bandi non contengano disposizioni diverse.
3. I Consigli di corso possono esonerare dalla verifica della preparazione iniziale i possessori di titolo che richiedano l'iscrizione a corsi ad accesso libero.
4. L'immatricolazione avviene tramite la procedura telematica, nei termini previsti e secondo modalità indicate sul sito web d'Ateneo.
5. Ai fini del riconoscimento delle attività formative svolte nella carriera precedente l'interessato deve presentare autocertificazione in merito agli esami sostenuti, alle votazioni, ai crediti conseguiti e ai relativi settori scientifico-disciplinari, oltre alla documentazione richiesta per l'immatricolazione.



6. I competenti Consigli di corso deliberano, in base alla carriera pregressa, sull'anno di ammissione e sul riconoscimento dei crediti formativi. Il riconoscimento dei crediti deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 16 del presente Regolamento.
7. Salvo i casi previsti dalla normativa sul diritto allo studio, chi ottiene l'abbreviazione del percorso formativo non ha diritto a riduzioni della contribuzione universitaria riferite a esoneri o borse di studio.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche a coloro che sono in possesso di un diploma di livello accademico conseguito presso gli Istituti di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, fatto salvo il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 9 Studenti impegnati a tempo parziale

1. L'Ateneo regola con specifico regolamento le frequenze dei corsi a tempo parziale.
2. Gli studenti a tempo parziale hanno diritto ad usufruire dei benefici di diritto allo studio e delle categorie di esonero previste per tutti gli altri studenti.
3. Agli studenti a tempo parziale si applicano le medesime norme sulla decadenza di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

STUDENTI E TITOLI DI STUDIO INTERNAZIONALI

Art. 10 Immatricolazioni di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero

1. Le procedure per l'ammissione ai corsi di studio di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero sono definite annualmente con specifico avviso, pubblicato sul sito web dell'Ateneo, sulla base delle disposizioni ministeriali in materia di immatricolazione degli studenti stranieri in relazione alle diverse tipologie di corso di studio.
2. Ai fini dell'immatricolazione, l'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, sia da cittadini stranieri che italiani, viene valutata dal Servizio studenti nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia e in applicazione degli accordi internazionali vigenti.
3. Per accedere ai corsi di laurea e a quelli di laurea magistrale a ciclo unico è richiesto il compimento di un periodo di studi della durata di almeno dodici anni. Nel caso in cui il sistema scolastico locale preveda percorsi inferiori, è necessario dimostrare di aver frequentato l'università, superando i relativi esami, per un numero di anni pari al raggiungimento del requisito dei dodici anni.
4. Le procedure di immatricolazione dei cittadini non comunitari residenti all'estero seguono le disposizioni ministeriali che stabiliscono gli adempimenti dei candidati. I Consigli di corso fissano annualmente un contingente di posti riservato a questa tipologia di studenti. Ai fini dell'immatricolazione è richiesto il superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana e, ove prevista, di un'eventuale prova attitudinale, da sostenersi nella data fissata annualmente dal ministero competente. Requisiti specifici di competenza linguistica sono stabiliti per l'ammissione a corsi di studio che non siano svolti in lingua italiana.
5. Per l'immatricolazione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, gli studenti comunitari, non comunitari equiparati ai comunitari, e gli studenti italiani con titolo conseguito all'estero, devono presentare domanda di immatricolazione allegando la seguente documentazione:
 - a) originale del titolo finale di scuola secondaria superiore o certificato sostitutivo;



- b) certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti, se il sistema scolastico locale è inferiore ai dodici anni di scolarità;
 - c) certificato attestante il superamento dell'eventuale prova d'idoneità accademica, se prevista per l'accesso alle università del Paese di provenienza;
 - d) dichiarazione di valore in loco a cura della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio.
6. Per accedere ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico la domanda dovrà essere corredata anche dai seguenti documenti:
 - a) originale del titolo di studio accademico conseguito presso un'università o certificato sostitutivo;
 - b) certificato originale rilasciato dall'università estera attestante gli esami superati, e ove necessario i programmi di studio e/o le ore di attività didattica previste per il conseguimento del titolo.
 7. Tutti i documenti prodotti per l'immatricolazione devono essere corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzati a cura della rappresentanza diplomatica italiana nel paese che rilascia il titolo, salvo casi diversamente disciplinati da bandi, accordi o convenzioni internazionali.
 8. Ai fini dell'accesso ai corsi di laurea magistrale possono essere previsti specifici avvisi di prevalutazione dei requisiti curriculari rivolti a possessori di titoli di studio conseguiti all'estero. Tali procedure di prevalutazione si svolgono anche con modalità telematica e devono aver luogo entro il mese di maggio dell'anno accademico precedente. In concomitanza con tali prevalutazioni possono essere emanati bandi per il conferimento di borse di studio a possessori di titoli di studio conseguiti all'estero.
 9. Agli obblighi di certificazione di cui ai commi 5 lettera a), b) e d) e 6 sono assoggettati anche i cittadini italiani con titoli di studio conseguito all'estero.
 10. Per accedere alle scuole di specializzazione non mediche, ai dottorati di ricerca, ai corsi di perfezionamento e ai master universitari di primo e secondo livello i candidati devono possedere un titolo accademico equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano necessario per l'accesso al corso prescelto, corredato di traduzione ufficiale, legalizzazione e dichiarazione di valore nonché dell'abilitazione professionale, se richiesta. L'iscrizione resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell'ammissione, e al superamento dei relativi esami di ammissione, ove previsti.
 11. Le disposizioni per accedere alle scuole di specializzazione di area medica per i cittadini comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti o non residenti in Italia sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni ministeriali che regolano l'accesso alle Scuole di specializzazione.

Art. 11 Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

1. L'Ateneo può riconoscere un titolo di studio accademico estero ai fini dell'accesso, del proseguimento e del conseguimento dei titoli universitari italiani.
2. In assenza di accordi bilaterali sull'equipollenza tra titoli, sulla richiesta di riconoscimento delibera il Consiglio di corso competente.
3. La richiesta di equipollenza può dar luogo al pieno riconoscimento e al rilascio del titolo italiano corrispondente ovvero ad un riconoscimento parziale della carriera svolta, con valutazione e riconoscimento dei crediti maturati nei percorsi formativi svolti e l'ammissione ad un determinato anno di corso.
4. L'equipollenza al titolo italiano, ai fini del conferimento del titolo, è dichiarata con decreto rettorale.
5. Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo accademico straniero occorre presentare, entro i termini annualmente stabiliti per le immatricolazioni, la seguente documentazione:



- a) domanda di riconoscimento del titolo accademico estero nella quale devono essere specificati sia il titolo di studio straniero sia il corrispondente titolo accademico dell'Ateneo di cui si intende ottenere il riconoscimento;
- b) originale del titolo finale di scuola secondaria superiore o certificato sostitutivo, valido per l'ammissione all'università del paese in cui esso è stato conseguito, corredato da traduzione ufficiale, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio;
- c) titolo accademico in originale o certificato sostitutivo, corredato da traduzione ufficiale, legalizzazione e dichiarazione di valore;
- d) certificato originale di laurea con il dettaglio degli esami, votazioni e ore di attività didattica, rilasciato dall'università straniera, tradotto ufficialmente in lingua italiana e legalizzato;
- e) programmi di studio delle attività formative sostenute dallo studente per il conseguimento del titolo in lingua italiano o inglese.

Art. 12 Procedure per il riconoscimento di periodi di studio effettuati all'estero nell'ambito di attività di mobilità internazionale

1. Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento didattico di Ateneo, le attività svolte all'estero da studenti iscritti all'Ateneo, nell'ambito di programmi di scambio con istituzioni universitarie straniere e/o con centri di ricerca hanno pieno riconoscimento accademico come corrispondenti e/o sostitutive di analoghe o affini attività presso il corso di studi a cui lo studente è iscritto.
2. Il consiglio di corso adotta le disposizioni circa i periodi di studio e/o di ricerca all'estero.
3. Lo studente che intende svolgere un'attività formativa in mobilità deve predisporre un piano di studio e/o di formazione da seguire presso l'università o ente ospitante. Tale piano è approvato dal Consiglio di corso competente. Il piano di studio è inoltrato al referente dell'università o ente ospitante per la conferma e accettazione.
4. Lo studente in mobilità internazionale è tenuto a sottoscrivere, prima della partenza, un accordo con l'Ateneo dal quale risultino le clausole relative alla mobilità nonché il periodo di mobilità assegnato e, se del caso, l'eventuale contributo finanziario ottenuto e le modalità della sua erogazione.
5. Tutti i periodi di studio, anche brevi, svolti all'estero devono essere annotati nella carriera dello studente.
6. La convalida degli esami sostenuti all'estero, concordati nel piano di studio e certificati dall'università di destinazione, è disposta secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di corso e trascritta nella carriera dello studente.
7. Qualora previsto dai regolamenti dei corsi di studio, le esperienze di studio e/o di ricerca all'estero possono dar luogo a valutazioni specifiche in sede di esame di laurea o di laurea magistrale.
8. La mobilità internazionale nell'ambito del Programma Erasmus plus si svolge sulla base di specifico regolamento di Ateneo.

CARRIERA DELLO STUDENTE

Art. 13 Piano di studio

1. Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento didattico d'Ateneo, allo studente immatricolato può essere attribuito un piano di studio, che comprende le attività formative obbligatorie. Lo studente ha facoltà di presentare un proprio piano di studio con l'indicazione delle attività opzionali e di quelle a scelta. Il piano di studio deve rispettare il numero di crediti da acquisire, i vincoli e le regole di propedeuticità stabilite dai Regolamenti dei corsi di studio.
2. Il Consiglio di corso definisce i termini per la presentazione e l'eventuale aggiornamento dei piani di studio.



3. I piani di studio sono presentati per via telematica.
4. Il piano di studio corrispondente a un percorso previsto dal Regolamento didattico del corso di studio, è approvato automaticamente, tramite il sistema informatico, e diventa efficace dal momento della sua approvazione qualora gli organi accademici abbiano preventivamente proposto i casi in cui le scelte autonome dello studente (ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera a del D.M. 270/2004) siano coerenti con il progetto formativo e gli studenti vi abbiano aderito.
5. I piani di studio non conformi o alternativi ad un percorso predeterminato o per cui siano state proposte attività a scelta autonoma dello studente, devono essere approvati dal Consiglio di corso. Gli insegnamenti che rientrano nelle attività a libera scelta dello studente sono solo quelli attivati presso l'Ateneo ovvero presso altro ateneo con cui siano intercorsi accordi o convenzioni.
6. In caso di mancata approvazione lo studente rimane vincolato all'osservanza del precedente piano di studio o, in mancanza, del piano di studio statutario fino all'approvazione di un nuovo piano.
7. Il diritto dello studente di sostenere prove di verifica relative ad una attività formativa è subordinato alla presenza dell'attività stessa nell'ultimo piano di studio approvato.
8. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento didattico di ateneo gli studenti iscritti a un corso di laurea possono includere nel proprio piano di studio uno o più insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo. I regolamenti didattici dei corsi di studio determinano le modalità con cui possono essere individuati gli insegnamenti aggiuntivi.
9. Lo studente non è ammesso alla prova finale per il conseguimento del titolo nel caso in cui non ci sia corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e le attività formative per le quali sono stati acquisiti i crediti.
10. Lo studente fuori corso che intenda sostenere un esame di profitto relativo a un insegnamento attivato in anni accademici successivi alla sua iscrizione in corso, deve preventivamente modificare il piano di studio inserendovi tale insegnamento. L'approvazione è demandata al competente organo didattico.

Art. 14 Verifiche del profitto

1. Lo studente che intende sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto deve essere in regola sotto il profilo amministrativo, contributivo e didattico. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai regolamenti didattici, non è ammessa la ripetizione di un esame già superato, anche nel caso di attività formative convalidate da precedente carriera.
2. L'iscrizione agli esami o alle prove valutative dei corsi di laurea viene effettuata dallo studente per via telematica attraverso la propria pagina personale. All'atto dell'iscrizione, il sistema opera tutti i controlli amministrativi e contributivi.
3. Gli appelli sono stabiliti nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo e con le modalità stabilite dai Corsi di studio.
4. Le commissioni esaminatrici devono essere nominate prima dell'apertura dei termini di iscrizione ai singoli appelli.
5. La verbalizzazione degli esami e delle altre forme di verifica del profitto è effettuata con strumenti di verbalizzazione elettronica con firma digitale o, eccezionalmente, con supporti cartacei, nel rispetto della vigente normativa.
6. La commissione esaminatrice deve procedere all'identificazione del candidato prima dell'inizio della prova d'esame, mediante la tessera personale o, in mancanza, di un valido documento di identità. Nel caso in cui sia impossibile identificare il candidato, per la mancanza di un documento di identità, questi non potrà essere ammesso all'esame.
7. Gli esami sono pubblici. L'esito è comunicato allo studente verbalmente, al termine della prova:



- nel caso ordinario di verbalizzazione elettronica, ai sensi dell'art. 23, comma 7 del Regolamento didattico di Ateneo, il verbale viene perfezionato mediante l'apposizione della firma digitale del Presidente della commissione. Contestualmente viene spedita allo studente una comunicazione, alla casella di posta elettronica di Ateneo, con l'esito dell'esame;
 - nel caso straordinario di verbalizzazione mediante l'uso di modelli prestampati, il verbale viene perfezionato mediante la sottoscrizione del Presidente della commissione esaminatrice e di un componente della commissione.
8. Lo studente è tenuto a comunicare personalmente entro tre giorni lavorativi alla segreteria studenti competente l'eventuale incongruenza tra quanto comunicato verbalmente e quanto inviato a mezzo di posta elettronica. Decorso inutilmente il termine di cui sopra l'esame non è contestabile né modificabile. Contestualmente è trasmesso allo studente un messaggio sulla casella di posta elettronica di Ateneo, con la notifica dell'avvenuta eventuale variazione in carriera. Il documento verbale dell'esame deve essere perfezionato entro il termine massimo di tre giorni dal momento dello svolgimento.
9. Il Presidente della commissione esaminatrice è responsabile unico del procedimento di verbalizzazione degli esami di profitto.

Art. 15 Accertamento della frequenza e iscrizione ai corsi

1. I Regolamenti dei corsi di studio definiscono le modalità di accertamento della frequenza.
2. Nei corsi di studio che prevedono la verifica obbligatoria della frequenza i docenti responsabili degli insegnamenti sono tenuti, al termine dei singoli periodi didattici, a comunicare anche per via telematica al Servizio studenti, i nominativi degli studenti ai quali è o non è riconosciuta l'attestazione della frequenza. In mancanza di tale comunicazione, l'obbligo di frequenza si presume assolto per tutti gli studenti regolarmente iscritti.

Art. 16 Procedure e principi in materia di riconoscimento crediti

1. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento didattico di ateneo, i consigli di corso deliberano, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, sul riconoscimento dei crediti conseguiti dallo studente che chiede l'ammissione ad un corso di studio per trasferimento da altro ateneo, passaggio da altro corso di studio, abbreviazione di corso per studenti già laureati, svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo. In ogni caso deve essere assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti nel Regolamento del corso di studio di destinazione. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
2. I consigli di corso deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che siano incorsi nella decadenza o che abbiano rinunciato agli studi e che chiedano, contestualmente all'immatricolazione, il riconoscimento di crediti. I medesimi consigli deliberano inoltre sul riconoscimento di crediti per conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché su altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
3. Il riconoscimento può avvenire previa valutazione dei crediti formativi considerati coerenti con l'ordinamento didattico del corso di studio prescelto e secondo le regole stabilite dal Regolamento didattico del corso di studio. I consigli di corso, sulla base dei crediti convalidati, possono ammettere lo studente ad anni di corso successivi al primo, fermo restando l'obbligo per lo studente di presentare un piano di studio in cui sia possibile individuare le attività ancora da svolgere a completamento del percorso formativo, ripartite per gli anni di corso rimanenti. L'eventuale riconoscimento di crediti in corso di carriera non potrà determinare la modifica dell'anno di iscrizione e richiederà la verifica di coerenza del piano di studio.



4. Nel caso in cui lo studente abbia richiesto il trasferimento tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti del medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati; il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
5. I crediti riconosciuti per il conseguimento di un titolo accademico nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciuti come crediti formativi per l'accesso ai corsi di laurea magistrale.
6. Ai fini della valutazione di una precedente carriera, i consigli di corso devono tener conto, oltre che della congruenza con il Regolamento del corso cui lo studente chiede di essere ammesso, anche della eventuale obsolescenza dei crediti acquisiti.
7. La richiesta di riconoscimento avviene all'atto dell'immatricolazione, secondo le modalità previste dalla procedura telematica, e mediante l'invio al Servizio studenti, da parte dell'interessato, della documentazione necessaria.
8. Per quanto riguarda il riconoscimento di crediti a seguito di accordi internazionali, si fa riferimento all'art. 12, comma 6, del presente Regolamento.

Art. 17 Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Per poter conseguire il titolo finale, lo studente deve presentare domanda di conseguimento titolo entro i termini e secondo le modalità stabilite dai Consigli di corso, previo versamento del contributo per il rilascio della pergamena deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per presentare la domanda di conseguimento titolo lo studente deve essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi, essere in possesso di un piano di studio approvato ed avere superato le prove di verifica previste nel piano di studio secondo quanto stabilito dai Regolamenti didattici di corso.
3. Le prove finali dei corsi di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico si svolgono sulla base del calendario stabilito dai Consigli di corso competenti.
4. Per ogni corso di studio sono resi noti sul sito web di Ateneo, i termini di scadenza, le procedure e la documentazione da produrre ai fini dell'ammissione all'esame finale.
5. In occasione delle sedute di laurea, il Servizio studenti predispone per ogni laureando o diplomando una documentazione che riporta tutte le informazioni concernenti la carriera svolta.
6. La verbalizzazione elettronica dell'esame è effettuata mediante l'apposizione della firma digitale del Presidente della commissione. Eccezionalmente, in caso di motivato impedimento, la verbalizzazione può effettuarsi su supporti cartacei con sottoscrizione da parte dei componenti della commissione. Il Presidente della commissione è responsabile unico del procedimento di verbalizzazione dell'esame di laurea.
7. I titoli accademici sono rilasciati dal Rettore nel rispetto degli ordinamenti nazionali.

Art. 18 Tasse, contributi e rimborsi

1. Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, il quale delibera altresì in merito alla modalità di determinazione della condizione economica dello studente e degli eventuali esoneri totali o parziali, nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dagli organi accademici e dalle normative nazionali e regionali sul diritto allo studio e sulla contribuzione universitaria.
2. Lo studente che versa la prima rata delle tasse è tenuto al versamento di tutte le rate successive, fatto salvo quanto previsto all'art. 26, comma 3.
3. Lo studente proveniente da altra università è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti presso



l'Ateneo, anche nel caso in cui abbia effettuato pagamenti nell'università di provenienza relativi all'anno accademico in corso. Nel caso di passaggio interno ad altro corso di studio, le tasse e i contributi già versati per il medesimo anno accademico rimangono validi, fatto salvo eventuale conguaglio.

4. Lo studente che interrompe gli studi è tenuto a versare, per ogni anno accademico di interruzione, una tassa di ricognizione nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, oltre a tasse e contributi previsti per il rinnovo dell'iscrizione all'atto della ripresa.
5. Tutte le ricevute dei pagamenti effettuati devono essere conservate dallo studente fino al termine della sua carriera accademica.
6. Lo studente non ha diritto alla restituzione di tasse e contributi versati, fatti salvi i casi di rimborso previsti dal comma successivo.
7. La prima rata è rimborsata su istanza nei seguenti casi:
 - a) studenti immatricolati che rinunciano agli studi entro 15 giorni dal perfezionamento dell'immatricolazione, purché la richiesta venga presentata entro lo stesso termine;
 - b) studenti che rinnovano l'iscrizione all'anno accademico e che presentano domanda di trasferimento verso altro Ateneo entro i termini di scadenza, purché presentino richiesta di rimborso entro 15 giorni dalla domanda di trasferimento;
 - c) studenti che rinnovano l'iscrizione all'anno accademico e che conseguono il titolo nelle sessioni di laurea dell'anno accademico precedente, purché presentino la richiesta entro 15 giorni dalla laurea.
 - d) errato versamento.
8. Non sono rimborsabili i seguenti contributi:
 - a) il contributo di partecipazione alla selezione per l'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato, in caso di avvenuta iscrizione alle prove;
 - b) i contributi di iscrizione a corsi di master, perfezionamento e formazione.
9. Per ottenere il rimborso lo studente deve presentare apposita domanda. Le modalità di consegna e la documentazione da produrre sono rese note sul sito web.

Art. 19 Sospensione dalle attività di carriera

Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non può compiere alcun atto di carriera, compreso il sostenimento dell'esame finale, e non può ottenere certificazioni. La medesima disposizione si applica nel caso di pendenze amministrative relative ai servizi di diritto allo studio o dei servizi bibliotecari utilizzati.

MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DELLO STUDENTE

Art. 20 Trasferimento ad altro ateneo

1. Lo studente di un corso di laurea o di laurea magistrale può chiedere in qualunque anno di corso il trasferimento verso altra Università dal 1° di agosto e comunque entro il 30 settembre, senza rinnovare l'iscrizione all'anno accademico corrente.
2. Ove la richiesta sia adeguatamente motivata, il Rettore, o un suo delegato, può concedere deroga fino al 31 dicembre, sempre che l'università di destinazione rilasci il nullaosta di accoglimento.
3. La richiesta di trasferimento può essere presentata anche con procedura telematica, si completa con la consegna domanda presso il Servizio studenti, unitamente a eventuali ulteriori documenti richiesti, indicati sul sito web di Ateneo.
4. Per presentare la richiesta di trasferimento lo studente deve essere in regola con il pagamento



delle tasse di tutti gli anni di iscrizione.

5. Il Servizio studenti, effettuati i controlli amministrativi sulla regolarità della carriera dello studente, trasmette il foglio di congedo all'ateneo presso il quale l'interessato ha chiesto di volersi trasferire.
6. Lo studente trasferito non potrà far ritorno presso l'Ateneo nello stesso anno accademico. Il Rettore può accogliere la domanda di rientro prima di detto termine qualora ritenga che la stessa sia giustificata da gravi motivi.
Non è possibile presentare domanda di trasferimento ad altro ateneo nell'anno accademico di immatricolazione, fatti salvi i casi di trasferimento a corsi ad accesso programmato.

Art. 21 Passaggio di corso di studio

1. Lo studente iscritto ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale può chiedere in qualunque anno di corso, dal 1 di agosto e comunque entro il 30 settembre, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso l'Ateneo, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti.
2. Ove la richiesta sia adeguatamente motivata, il Rettore, o un suo delegato, può concedere deroga fino al 31 dicembre.
3. I Consigli di corso deliberano circa il riconoscimento dei crediti conseguiti e indicano l'anno di corso al quale lo studente è ammesso, secondo i criteri stabiliti dall'art. 16 del presente Regolamento.
4. Allo studente ammesso ad un anno successivo al primo si applica il Regolamento didattico del corso di studio corrispondente all'anno di corso di ammissione, fatti salvi i casi in cui l'organizzazione didattica non consenta l'applicazione di questa regola.
5. Non è consentito il passaggio ad un corso di studio con ordinamento previgente a quello di iscrizione.
6. Lo studente deve comunque attenersi alle disposizioni di cui ai singoli Regolamenti dei corsi di studio, sia in presenza di prove di valutazione o di prove selettive per l'accesso alle lauree di primo livello, sia in presenza di valutazione della preparazione iniziale per l'accesso alle lauree magistrali. Il mancato rispetto delle norme previste dal corso di studio di destinazione, annulla la richiesta di passaggio.
7. Gli studenti che si trasferiscono ad un corso di laurea ad accesso programmato devono sostenere le relative prove di ammissione e collocarsi utilmente in graduatoria nell'ambito dei posti messi a concorso. Accertato il superamento della selezione, gli interessati sono tenuti a perfezionare l'iscrizione al nuovo corso entro i termini di scadenza stabiliti nel bando e presentare contestuale domanda di passaggio presso il Servizio studenti. La prova di ammissione deve essere superata anche dagli studenti iscritti ad un corso di laurea delle professioni sanitarie che chiedono il passaggio ad un altro corso triennale delle professioni sanitarie.
8. Lo studente, prima di richiedere il passaggio di corso, deve rinnovare l'iscrizione all'anno accademico corrente.
9. La richiesta di passaggio di corso può essere presentata con procedura telematica, e si completa con la sua consegna presso il Servizio studenti unitamente ad eventuali ulteriori documenti richiesti, indicati sul sito web d'Ateneo.
10. A partire dalla data di presentazione della domanda di passaggio di corso, lo studente non può compiere alcun atto né nella carriera di origine né in quella di destinazione sino al momento in cui non venga adottata la deliberazione che lo ammette al nuovo corso di studio.

Art. 22 Trasferimento da altro ateneo

1. Lo studente iscritto ad altro Ateneo può ottenere il trasferimento all'Ateneo purché il relativo foglio



di congedo, corredato della documentazione riguardante la carriera scolastica e i crediti formativi conseguiti, sia trasmesso entro il 15 ottobre. Il Rettore, o un suo delegato, può concedere deroghe fino al 30 novembre, purché ciò non comporti pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.

2. Le disposizioni per i trasferimenti a corsi di studio a numero programmato sono disciplinate dai relativi bandi e dai Regolamenti didattici di corso.
3. Lo studente deve comunque attenersi alle disposizioni di cui ai singoli Regolamenti sia in presenza di prove di valutazione selettive per l'accesso alle lauree di primo livello e a ciclo unico, sia in presenza di prove di valutazione della preparazione iniziale per l'accesso alle lauree magistrali.
4. Le richieste di ammissione a corsi di studio disattivati, con ordinamenti precedenti, non saranno accolte, neanche in caso di prosecuzione di carriera nel medesimo corso.
5. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, e ad uno dei corsi di laurea triennale o specialistica/magistrale delle professioni sanitarie che intendono trasferirsi al medesimo corso di laurea di questo Ateneo, non devono ripetere la prova di ammissione. In relazione al trasferimento a tali corsi di studio, entro il 30 giugno, è emanato specifico avviso di selezione. Sulla base dei criteri stabiliti dai corsi di studio è formata la graduatoria degli aventi titolo al trasferimento. A cura del Servizio studenti sarà comunicato l'esito della selezione e sarà rilasciato il nulla osta al trasferimento.
6. Allo studente ammesso ad un anno successivo al primo si applica il Regolamento didattico del corso di studio corrispondente all'anno di corso di ammissione, fatti salvi i casi in cui l'organizzazione didattica non consenta l'applicazione di questa regola.
7. Fatte salve le modalità previste dai bandi per i corsi a numero programmato, gli studenti provenienti da un'altra università devono effettuare l'immatricolazione a questo Ateneo con procedura telematica, entro le scadenze indicate e secondo le modalità indicate nel sito web d'Ateneo.
8. La domanda di immatricolazione prodotta dal sistema, sottoscritta e corredata dei documenti richiesti, della copia del versamento della prima rata delle tasse, dovrà essere consegnata o trasmessa al Servizio studenti.
9. Il Servizio studenti invia al Consiglio di corso competente la domanda di trasferimento, il foglio di congedo e ogni altra documentazione eventualmente richiesta affinché questo possa deliberare sulla convalida della carriera precedentemente svolta, individuando l'anno di iscrizione.
10. Dopo aver ricevuto la delibera, il Servizio studenti provvede a darne comunicazione all'interessato.

Art. 23 Sospensione degli studi

1. Lo studente può richiedere sospensione degli studi secondo le modalità definite all'art. 29, comma 2 e 3 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. Nel caso di disattivazione per effetto dell'introduzione di nuovi ordinamenti, lo studente, al momento della ripresa degli studi dovrà effettuare il passaggio all'ordinamento attivo, secondo le norme del Regolamento didattico del corso.
3. La sospensione non può durare per un periodo superiore al doppio della durata normale dei corsi.
4. Qualora i regolamenti didattici dei corsi di studio prevedano forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di verificarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, la regola si applica anche nei casi di ripresa degli studi a seguito di sospensione.

Art. 24 Interruzione degli studi



1. Lo studente può interrompere temporaneamente gli studi, non rinnovando l'iscrizione per almeno un anno accademico.
2. Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente deve presentare istanza di ricongiunzione della carriera, ed è tenuto a versare, per ogni anno di interruzione, una tassa di ricognizione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso in cui lo studente abbia già rinnovato l'iscrizione, l'interruzione degli studi non è consentita in corso d'anno.
4. La domanda di ripresa degli studi comporta il versamento di un contributo commisurato agli anni di interruzione. Lo studente è tenuto inoltre al versamento delle tasse e contributi dell'anno accademico per il quale riprende gli studi.
5. Nel periodo di interruzione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso interrotto. Nel periodo di interruzione lo studente non può iscriversi ad altri corsi e/o fruire di altre attività didattiche.
6. Lo studente che al momento dell'interruzione non ha completato gli anni di iscrizione in corso, riprende gli studi iscrivendosi in corso al successivo anno. Nel caso di disattivazione per effetto dell'introduzione di nuovi ordinamenti o di modifiche del Regolamento didattico del corso, al momento della ripresa degli studi egli dovrà effettuare il passaggio all'ordinamento attivo e/o al vigente Regolamento didattico del corso.
7. Lo studente, alla ripresa degli studi, può sostenere gli esami a decorrere dal 1° ottobre di ogni anno accademico, purché siano relativi ad insegnamenti attivati negli anni di iscrizione e si riferiscano al regolamento didattico del corso di studio dell'anno accademico di immatricolazione.
8. L'interruzione non può durare per un periodo superiore a quanto indicato all'art. 25 comma 1.

Art. 25 Decadenza

1. A partire dall'emanazione del presente regolamento, decadono dalla qualità di studente coloro i quali interrompono o sospendono gli studi per un periodo superiore al doppio della durata normale dei corsi. Nel caso di corsi di laurea magistrale a ciclo unico tale limite è calcolato in 8 anni accademici.
2. Decadono altresì dalla qualità di studente coloro i quali non acquisiscano crediti formativi o non sostengano esami per un periodo corrispondente a quello indicato al comma precedente.
3. Lo studente che sia in debito della sola prova finale non decade, qualunque sia l'ordinamento didattico del corso di iscrizione.
4. Non incorre nella decadenza lo studente che, prima di decadere, chieda ed ottenga il trasferimento ad un altro corso di studio.
5. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste dal comma 1 e 2, con semplice comunicazione agli interessati.
6. Lo studente decaduto può iscriversi nuovamente al medesimo o ad altro corso di studio.

Art. 26 Rinuncia agli studi

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando la propria volontà mediante un'istanza da presentare al Servizio studenti.
2. La rinuncia è irrevocabile e non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione, anche al medesimo corso di studio, purché attivato. L'eventuale riconoscimento di crediti acquisiti è operato dal Consiglio di corso, previa verifica della loro non obsolescenza.
3. La data di presentazione della rinuncia determina la contribuzione universitaria dovuta dallo



studente in relazione alle scadenze prevista dalla rateizzazione.

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 27 Documenti di riconoscimento e credenziali

1. A seguito dell'immatricolazione, allo studente sono assegnati un numero di matricola e una casella di posta elettronica che costituisce lo strumento di comunicazione ufficiale fra lo studente e l'Ateneo. Al fine di preservare la riservatezza dei dati, lo studente che intende comunicare per posta elettronica con l'Ateneo, dovrà farlo esclusivamente mediante l'account istituzionale. L'Ateneo non garantisce risposte a quesiti e a richieste di informazioni provenienti da caselle di posta elettronica diverse da quelle istituzionali. Gli uffici amministrativi e le strutture didattiche dell'Ateneo utilizzano tale strumento per inoltrare avvisi o comunicazioni riguardanti la carriera didattica e amministrativa. E' dovere dello studente controllare con continuità la propria casella di posta elettronica.
2. L'Ateneo mette a disposizione degli studenti iscritti una pagina personale on line per lo svolgimento di procedure amministrative e didattiche. Per l'utilizzo del servizio è necessario effettuare l'autenticazione dal sito web d'Ateneo. Al primo accesso alla propria pagina personale, al nuovo utente registrato vengono assegnati come chiavi d'accesso al sistema un nome utente e una password. Tali credenziali sono personali e non cedibili, e devono essere conservate con cura dallo studente in quanto necessarie per ogni ulteriore accesso, successivo all'immatricolazione, ai servizi on line e a quelli di posta elettronica.
3. Allo studente immatricolato l'Ateneo rilascia una tessera universitaria di riconoscimento, mediante la quale è possibile accedere a servizi di Ateneo e alla quale possono essere collegati funzioni aggiuntive.
4. Al fine dell'utilizzo delle strutture e delle dotazioni universitarie, lo studente deve obbligatoriamente essere in possesso della tessera di riconoscimento ed esibirla a richiesta del personale dell'Ateneo o di altri soggetti che svolgono, per conto dell'Ateneo, servizi di vigilanza o accoglimento.

Art. 28 Certificazioni e titoli

1. Lo studente ha diritto ad ottenere, anche per via telematica, certificazioni aggiornate del suo status, degli studi compiuti e di tutti gli atti relativi alla carriera svolta, purché in regola con il pagamento delle tasse e con gli adempimenti amministrativi.
2. Le certificazioni ufficiali relative alla carriera degli studenti possono essere rilasciate esclusivamente dagli uffici del Servizio studenti.
3. I titoli accademici finali sono rilasciati dal Rettore secondo la legislazione vigente.
4. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo accademico sono riportati i nominativi e le firme, anche riprodotte in forma tipografica o elettronica, del Rettore e del Direttore Generale, nonché la data di conseguimento del titolo, la denominazione del titolo conseguito e la classe, se prevista. Nei titoli accademici non è indicata la votazione finale né altri dati della carriera universitaria, ma si fa menzione della lode, qualora questa sia stata concessa. Nei diplomi di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master si fa menzione della qualifica accademica di accesso al titolo, se conseguita.
5. Il diploma originale è consegnato al momento della proclamazione o inviato alla residenza dell'interessato, con sistema di riscontro del ricevimento, fatte salve le cerimonie durante le quali il diploma viene consegnato direttamente all'interessato.



6. Di ogni diploma originale viene conservata copia, con relativo numero di registro, agli atti del Servizio studenti, anche in formato elettronico, compresa la firma dei soggetti titolati.
7. In caso di smarrimento o distruzione l'interessato può presentare al Rettore domanda di rilascio di un duplicato. La domanda è corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione, nonché dalla ricevuta del versamento della tassa di duplicato, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Il duplicato è riproduzione esatta dell'originale, a cui si aggiunge la dichiarazione attestante la natura di duplicato del documento rilasciato.
8. Per quanto riguarda i titoli rilasciati congiuntamente ad altri atenei, italiani e stranieri, vale quanto stabilito dalle relative convenzioni.
9. L'Ateneo rilascia, come supplemento al diploma del titolo di studio, conseguito ai sensi dei DD.MM. 509/99 e 270/04, una documentazione integrativa denominata "Diploma Supplement", che riporta le principali informazioni relative al curriculum seguito dallo studente per il conseguimento del titolo. Il certificato, redatto in lingua italiana e inglese, è conforme al modello adottato dai paesi dell'Unione Europea.

Art. 29 Informazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Ai sensi dell'art. 11 del DM 270/2004 l'Ateneo assicura la pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti, organizza le informazioni e i dati in suo possesso mediante strumenti, anche di carattere informatico, idonei a facilitare l'accesso e la fruizione da parte degli studenti e che garantiscano la trasparenza dei procedimenti, fatta salva la tutela dei dati personali.
Gli studenti possono esercitare il diritto di accesso nei modi e nelle forme previste dalla legge.
2. Il Servizio studenti assolve agli obblighi di comunicazione di avvio dei procedimenti amministrativi che riguardano le carriere degli studenti, individua il Responsabile di ciascun procedimento, assicura la partecipazione degli aventi diritto alla formazione del provvedimento finale, garantendo il diritto di eventuali controinteressati, e risponde alle istanze di accesso agli atti presentate secondo il disposto della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.
I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, relativi alle carriere degli studenti, sono stabiliti ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche; ove non diversamente stabilito, il termine è di 90 giorni.
3. I Consigli di corso decidono sulle istanze concernenti la carriera degli studenti. Avverso tali provvedimenti lo studente può inoltrare richiesta di riesame al Rettore entro 30 giorni dalla data in cui gli viene comunicata la decisione. Il Rettore, sentito il Consiglio, decide con provvedimento definitivo.
4. Tutti i documenti e gli atti relativi alla carriera dello studente sono conservati su supporti cartacei e/o in archivi elettronici, nel rispetto della normativa vigente. L'archiviazione dei documenti in formato elettronico può sostituire a tutti gli effetti l'archiviazione in formato cartaceo.

Art. 30 Norme di disciplina

1. Gli studenti sono tenuti ad uniformarsi alle norme di legge, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa.
2. Gli studenti sono tenuti a comportarsi, anche nelle immediate adiacenze dei locali universitari, in modo da non ledere la dignità e il decoro dell'istituzione universitaria.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e civili previste dalla normativa vigente, le azioni e i comportamenti che violino quanto previsto ai commi 1 e 2 comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico del trasgressore.
4. Le sanzioni disciplinari irrogabili sono le seguenti:



- a) ammonizione;
 - b) interdizione temporanea da una o più attività didattiche;
 - c) esclusione da uno o più esami di profitto per uno o più appelli di esame di profitto;
 - d) sospensione temporanea dall'Ateneo.
5. I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente e trascritti nei fogli di congedo. Del provvedimento disciplinare di cui al comma 4 lettera d) viene data comunicazione a tutti gli Atenei italiani.
 6. Le sanzioni disciplinari sono comminate con decreto del Rettore nel rispetto della procedura di cui ai commi successivi.
 7. L'applicazione di tutte le sanzioni è soggetta al contraddittorio con lo studente, pena la nullità della sanzione comminata.
 8. L'ammonizione è formulata in forma scritta dal Rettore, sentito lo studente, sulla base di una relazione predisposta e firmata dal soggetto che ha rilevato l'infrazione e controfirmata come presa d'atto dal responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto.
 9. L'interdizione temporanea da una o più attività didattiche e l'esclusione da uno o più appelli di esame di profitto sono deliberate dal Consiglio di corso, previa contestazione scritta e particolareggiata degli addebiti da effettuarsi almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio. Lo studente può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere sentito nella seduta del Consiglio. Ciascuna delibera è presa a maggioranza dei presenti.
In caso di studenti iscritti a più Corsi di studio la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.
 10. La sospensione temporanea dall'Ateneo, la cui durata non può essere superiore a tre anni, è deliberata dal Senato Accademico nel rispetto della procedura di cui al precedente comma 9.
 11. Nei casi di cui ai punti b), c), d) del comma 4, la contestazione dell'addebito allo studente deve essere effettuata entro 20 giorni dalla conoscenza dell'infrazione. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni.
 12. Contro le delibere degli organi collegiali, è previsto ricorso in unica istanza al Rettore, che decide entro 60 giorni dalla proposizione dell'appello.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'1 novembre 2016.

Art. 32 Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato accademico ed emanate con Decreto Rettorale.
2. A seguito di modifiche dello Statuto o del Regolamento didattico d'Ateneo il Senato Accademico verifica la necessità di adeguare alle stesse il presente Regolamento.

Art. 33 Norma Finale

Per quanto non esplicitamente disciplinato all'interno del presente Regolamento, si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia.